



USB – Unione Sindacale di Base

Università degli studi di Trieste
p.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE
(usb@amm.univ.trieste.it)

Trieste, 15 maggio '13

All'Università di Trieste
Direzione generale
p.le Europa, 1
34127 – TRIESTE

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale di categoria EP, a tempo pieno, dell'area amministrativa-gestionale – osservazioni.-

In relazione all'oggetto, la direzione generale di codesto ateneo ha emesso il decreto n. 530/2013.

Il citato atto dirigenziale prevede, fra i requisiti imprescindibili per l'ammissione, l'iscrizione all'albo degli avvocati (punto a.2), la "*particolare qualificazione professionale, attestata dal conseguimento del dottorato di ricerca*" (punto a.3) e la "*pregressa esperienza di almeno 24 mesi, con contratti di lavoro subordinato o di collaborazione*" (punto a.4).

Quanto all'iscrizione all'albo, lo scrivente sindacato è dell'avviso che l'ateneo avrebbe dovuto limitarsi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (peraltro, previsto dal vigente regolamento di ateneo in materia di accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo¹).

Come rilevato dalla Corte costituzionale, nell'ambito dei requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per uditore giudiziario (15/10/10, n. 296), "*la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad un requisito di ordine meramente formale, l'iscrizione all'albo forense, non idoneo a rilevare il possesso, in capo all'aspirante... di una maggiore attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino solo abilitati a svolgere la professione di avvocato*"

Per quanto riguarda il possesso del dottorato di ricerca, è opinione di questa organizzazione sindacale che il requisito in argomento sia non congruente alla luce delle finalità cui la selezione è preordinata².

A tal fine si ricorda che "*i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione*" (Legge 03.07.98, n. 210, art. 4, 1° comma).

Il personale tecnico-amministrativo, ancorché di categoria EP, afferente l'area amministrativa-gestionale, non pone in essere alcuna attività di ricerca secondo l'accezione contenuta nella normativa vigente in materia di dottorati.

¹ L'art. 3, 2° comma, punto d) del citato regolamento di ateneo prevede "*l'abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale*"

² Sulla materia, in generale, di può fare riferimento al Consiglio di Stato, Sez. V, 24/09/03, n. 5457 e 21/11/11, n. 6135; Corte Cost., 23/02/94, n. 51; TAR Sicilia, Sez. III, 26/06/12, n. 1299; TAR Abruzzo, Sez. I, 11/01/11, n. 19



USB – Unione Sindacale di Base

Università degli studi di Trieste
p.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE
(usb@amm.univ.trieste.it)

D'altra parte, si consideri che anche la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, non è lasciata alla libera discrezione della pubblica amministrazione ma deve essere determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati (Legge 03.07.98, n. 210, art. 4, 7° comma).

Diversamente opinando, sarebbe difficile spiegare le ragioni per cui un dottorato di ricerca non è requisito imprescindibile nei concorsi pubblici per l'accesso alla magistratura oppure nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari (DM 28.07.09, n. 89), mentre codesto ateneo lo considera *conditio sine qua non* per accedere alla prova concorsuale per un posto di dipendente tecnico-amministrativo dell'area amministrativa-gestionale.

La contemporanea previsione dell'iscrizione all'albo e del dottorato è pure contraria alla disciplina contenuta nel vigente regolamento di ateneo in materia di accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo che, sul punto, prevede l'alternatività (“*abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale*”).

Sorgono perplessità con riferimento alla congruenza dell'attività che sarà chiamato a svolgere il vincitore del concorso con le discipline scientifico-disciplinari in cui deve essere conseguito il ricordato dottorato di ricerca.

Per quanto concerne il terzo e ultimo punto, questa centrale sindacale ritiene – in considerazione del carattere fiduciario e della scelta ampiamente discrezionale del collaboratore\consulente da parte dell'ateneo – non opportuno prevedere tali forme contrattuali fra i requisiti per l'ammissione al concorso.

A questo proposito giova ricordare che il vigente regolamento di ateneo in materia di accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo in tema di requisiti per l'accesso alla categoria EP prevede “*due anni di attività lavorativa almeno in categoria D o equiparate³ presso amministrazioni pubbliche o aziende private*” (art. 3, comma 2°, punto d del citato regolamento).

Sul fronte dei <Titoli> di cui all'art. 6 del bando, questo sindacato è dell'avviso che il punto b) dedicato alle <pubblicazioni scientifiche e\o lavoro originali> manchi di chiarezza.

Ad esempio, una voce di enciclopedia, a seconda della sua estensione e dell'impegno scientifico in essa profuso, può avere valore di monografia (scientifica oppure divulgativa), valore di articolo o, infine, appartenere al genere ampio degli scritti minori, di entità non sufficiente per esprimere valore di articolo. Così, le relazioni a convegno, una volta pubblicate sono in tutto assimilabili ad articoli. La loro concreta valutazione, come per gli articoli, dipende perciò esclusivamente dalla loro collocazione editoriale: se in riviste, e di quale categoria, o esclusivamente in raccolte di atti; dipende, cioè, da quale selezione hanno superato per giungere alla pubblicazione.

³ L'espressione “equiparate” è da correlare al diverso ordinamento professionale proprio di ogni comparto della pubblica amministrazione con riferimento a altrettanti contratti di lavoro subordinato.



USB – Unione Sindacale di Base

Università degli studi di Trieste
p.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE
(usb@amm.univ.trieste.it)

Anche il genere <monografia> non è unico, dovendosi distinguere, come già accennato nel paragrafo che precede, almeno la monografia scientifica da quella divulgativa, ricognitiva o didattica. Quanto alle note o commenti a sentenze, il genere comprende due specie: la nota critica e la nota meramente espositiva o redazionale. Alla prima specie si possono ascrivere contributi anche eccellenti, che per profondità e spessore delle argomentazioni sono in tutto paragonabili ad articoli di prima qualità.

Da ultimo, si deve rilevare che fra le premesse al decreto del direttore generale in argomento, si cita l'adunanza del consiglio di amministrazione del 30/10/2012. A questo riguardo, si deve rilevare che, secondo la specifica sezione del sito internet dell'università di Trieste, alcuna adunanza del consiglio d'amministrazione risulta alla data citata nel bando.

Nelle premesse al noto decreto, si cita anche l'adunanza del consiglio di amministrazione del 05/12/12 la quale, salvo errori da parte dello scrivente sindacato, non pare contenere alcun riferimento al concorso in oggetto.

Molti saluti.

Il coordinamento USB Università di Trieste
Fulvio Grasso
Ferdinando Zebochin